

Guida alla destinazione dell'utile 2023

SCHEDA SINTESI

Destinazione dell'utile

Ricordiamo che, nella destinazione dell'utile d'esercizio, le società cooperative sono soggette al rispetto delle seguenti destinazioni obbligatorie:

- 30% alla riserva legale
- 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 L. 59/1992

Solo la parte rimanente è destinabile, conformemente alle previsioni statutarie, a rivalutazione gratuita del capitale sociale ex. art. 7, L. 59/1992, a ristorno o a dividendi.

A RIVALUTAZIONE GRATUITA DEL CAPITALE

L'istituto della rivalutazione del capitale sociale rappresenta una valida opportunità che consente di mantenere costante nel tempo il valore effettivo delle quote o delle azioni detenute dai soci.

L'art. 7, L. 59/1992 dispone, per le società cooperative e i loro consorzi, la possibilità di destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, entro il limite massimo previsto nella variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, con riferimento all'esercizio sociale in cui detti utili sono stati prodotti.

RIVALUTAZIONE GRATUITA DEL CAPITALE

La variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del 2023 rispetto al 2022, calcolata dall'ISTAT, è stata positiva, pari al **5,4%**. Tale percentuale costituisce quindi il limite massimo applicabile ai fini della rivalutazione gratuita alle cooperative con esercizio coincidente con l'anno solare, per l'anno 01/01/2023 – 31/12/2023. Le cooperative con esercizio non coincidente con l'anno solare possono contattarci per conoscere l'eventuale diverso indice da esse applicabile.

RIVALUTAZIONE GRATUITA DEL CAPITALE

Vi rammentiamo, inoltre, che:

- La rivalutazione va calcolata sul capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, comprendendo anche le eventuali rivalutazioni effettuate negli esercizi precedenti.
- Il limite massimo della partecipazione sociale che può possedere ciascun socio persona fisica (euro 100.000,00), può essere superato per effetto della rivalutazione gratuita del capitale sociale.

RIVALUTAZIONE GRATUITA DEL CAPITALE

- Ai sensi dell'art. 7 co. 3, L. 59/1992, la quota di utili destinata all'aumento gratuito del capitale sociale non concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, costituisce variazione in diminuzione ai fini IRES. Per quanto concerne le cooperative a mutualità non prevalente, la quota di utili destinata alla rivalutazione gratuita del capitale sociale non è invece deducibile ai fini IRES.
- In capo ai soci, le somme derivanti dalla rivalutazione andranno assoggettate a tassazione solo al momento del rimborso agli stessi del capitale sociale. La tassazione a carico dei soci segue le medesime regole fiscali previste per l'imposizione dei dividendi, ovvero l'applicazione della ritenuta del 26% a titolo d'imposta, da parte del soggetto IRES erogante.

Il ristorno è un istituto tipico che caratterizza il sistema cooperativo e si sintetizza nell'**attribuzione al socio del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa in funzione della partecipazione del socio all'attività della cooperativa.**

Essendo il ristorno **caratteristico della natura mutualistica** della cooperativa e non della condizione di prevalenza della stessa, l'eventuale acquisto o perdita della condizione di prevalenza, non rilevano ai fini dell'applicazione della presente disciplina, se non in funzione della percentuale di utile ristornabile, commisurata all'entità dello scambio mutualistico realizzato durante l'esercizio.

La ripartizione del ristorno è destinata **esclusivamente ai soci della cooperativa.**

Il ristorno, come beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra i soci, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dello scambio imputabile a ciascuno di essi nel corso dell'esercizio.

RISTORNI

Il trattamento contabile dei ristorni:

Su questo tema, l'OIC ha optato per una soluzione principle-based con focus sull'esistenza, o meno, dell'obbligazione nell'atto costitutivo, statuto e/o regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio. Con il fine di individuare un comportamento contabile condiviso ed uniforme, l'OIC 28 ha definito le linee guida sulla base di due possibili ipotesi:

- **Mancanza di un obbligo ad erogare il ristorno ai soci:** questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile.
- **Previsione dell'obbligo nell'atto costitutivo, statuto, regolamento:** il ristorno sarà rilevato quale componente di conto economico nell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con i soci.

RISTORNI

La statuizione di una regola univoca di trattamento contabile favorisce la comparabilità dei bilanci del sistema cooperativo nel tempo e nello spazio e garantisce la rappresentazione corretta del delicato e rilevante istituto del ristorno.

In linea generale i ristorni possono essere configurati come:

- Somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sotto forma di integrazione retributiva, erogati in sede di approvazione del bilancio d'esercizio in misura **non superiore al 30%** dei trattamenti retributivi complessivi (articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 2001);
- Somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati

RISTORNI

Per quanto attiene la distribuzione dei ristorni a ciascun socio questa può avvenire secondo diverse forme:

- l'erogazione in forma liquida;
- l'aumento proporzionale delle rispettive quote o l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del c.c.;
- l'emissione di strumenti finanziari.

In particolare, i ristorni possono essere anche attribuiti sotto forma di azioni di sovvenzione o di azioni di partecipazione cooperativa.

RISTORNI

L'art. 1, co. 42 e 43 della Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) è intervenuto in merito alla disciplina della **tassazione dei ristorni in capo al socio** di società cooperative, integrando il co. 2 dell'art. 6 del DL 63/2002, introducendo la possibilità di tassare i ristorni attribuiti ai soci di società cooperative con una **ritenuta d'imposta del 12,50%** (anziché l'ordinario 26%) all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Sono esclusi dall'agevolazione i soci che rivestono lo status di imprenditori individuali e quelli che detengono partecipazioni qualificate nel capitale sociale della società.

Per beneficiarne, il versamento della trattenuta operata va anticipato al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre in cui l'assemblea ha deliberato di avvalersene.

La misura è applicabile, con le stesse modalità e termini, alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio.



DIVIDENDI

Relativamente ai dividendi, le cooperative a mutualità prevalente possono distribuire dividendi **nei limiti dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato**. Per l'utile del bilancio 2023 dovrà farsi riferimento all'ultima emissione dei buoni postali fruttiferi, la n. TF120A231228, che, con decorrenza dal 28.12.2023, ha fissato nel **5,50%** il tasso di interesse massimo spettante che, aumentato di 2,5 punti, porta la remunerazione massima possibile all'**8,00%**.

DIVIDENDI

Va ricordata la limitazione di cui all'art. 2545-quinquies, c. 2 c.c. secondo il quale possono essere distribuiti dividendi solo se il rapporto fra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento è superiore ad $\frac{1}{4}$. Infine, sempre nel merito dei dividendi, ove in bilancio siano presenti costi pluriennali il cui ammortamento non sia ultimato, la distribuzione è possibile solo se residuano riserve disponibili di ammontare almeno pari ai predetti costi.

DIVIDENDI

Il limite di remunerazione del capitale costituisce il riferimento anche per stabilire l'entità massima ammessa per la remunerazione degli apporti dei soci sovventori, ai quali è possibile corrispondere la percentuale massima spettante ai dividendi aumentata sino a 2 punti per i sovventori, mentre per i soci finanziatori puri – previsti solo per le Cooperative che applicano il modello S.p.a., non vi sono limitazioni alla percentuale di remunerazione.

Augurandoci di essere stati sufficientemente chiari, siamo disponibili per tutti i necessari approfondimenti.

p. Ufficio Finanziario

 Giorgio Taschini

 342 0679892

 giorgio.taschini@legacoop-piemonte.coop

